

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		BERNIERI . . . . .	823
Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionati. (2319) . . . . .	816	GIANQUINTO . . . . .	823
PRESIDENTE . . . . .	816, 818, 819, 820, 821	VALANDRO GIGLIOLA . . . . .	823
COLITTO, <i>Relatore</i> . . . . .	816, 817, 819, 820, 821	DELCROIX . . . . .	824
FERRI . . . . .	817	TOZZI CONDIVI . . . . .	824
GIANQUINTO . . . . .	817, 819, 821	FERRI . . . . .	824
BUBBIO . . . . .	817, 820, 821	BERLINGUER . . . . .	825
LUCIFREDI . . . . .	817, 819, 820, 821	<b>Proposte di legge</b> ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ):	
TOZZI CONDIVI . . . . .	817, 821	COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96);	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	817, 818, 819, 820, 821	CAPPUGI ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo <i>sfollamento</i> . (297);	
DELCROIX . . . . .	818, 819, 821	SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519);	
TAROZZI . . . . .	819	BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137) . . . . .	825
AGRIMI . . . . .	820, 821	PRESIDENTE . . . . .	825
VALANDRO GIGLIOLA . . . . .	821	<b>Votazione segreta:</b>	
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e non passaggio agli articoli</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	825
DE' COCCI e SCALIA: Modifica all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954 n. 748 per quanto concerne il grado di segretario da assegnare ai comuni (1985);			
BERNIERI ed altri: Modificazione alla classificazione dei comuni ai fini della determinazione del grado dei segretari. (2092) . . . . .	821		
PRESIDENTE . . . . .	821, 823, 825		
BUBBIO, <i>Relatore</i> . . . . .	822, 823		
LUCIFREDI . . . . .	822, 823, 824		
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	822, 823, 824, 825		

La seduta comincia alle 9,40.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionati. (2319).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionati ».

In assenza del relatore Giraud, ha facoltà di svolgere la relazione l'onorevole Colitto.

COLITTO, *Relatore*. La presentazione di questo disegno di legge è stato da me sollecitata. Ho trattato più volte la materia, sia parlando in Aula il 14 ottobre 1953, sia rivolgendomi al Ministro dell'interno con interrogazioni, per richiamare su questo argomento la sua vigile attenzione. Desidero, perciò, ringraziare l'onorevole Ministro per avere egli aderito al mio desiderio, che era, poi, una giusta aspirazione.

Gli usi civici, come è noto, derivanti dal collettivismo agrario romano e germanico, sono diritti di godimento. Ne costituiscono esempio i diritti di seminare, pascolare, legnare e simili, che gli abitanti di un comune o di una frazione di comune esercitano sulle terre appartenenti al comune, alla frazione o ai privati.

L'articolo 26, capoverso, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, dispone che i terreni di uso civico di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri, che ad esse passino in seguito ad affrancazione o per effetto dell'articolo 25, debbano essere amministrati dalle medesime, separatamente dagli altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi.

L'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionati è, come si vede, disposta imperativamente dalla legge speciale, data la natura giuridica di tali beni, che sono di proprietà pubblica dei frazionisti, soli titolari della stessa, e data altresì la precisa loro destinazione, che è quella di servire ai diretti bisogni dei cittadini proprietari, che li utilizzano, mediante l'esercizio degli usi civici, ossia il percepimento, da parte loro, in natura delle utilità, di cui sono capaci i beni stessi, *ne inermem vitam ducant et fame pereant*, secondo la nota massima dei feudisti medievali.

Ci troviamo di fronte ad una situazione speciale, creata a pubblico vantaggio della generalità degli abitanti di una frazione, che siano proprietari di beni di uso civico.

L'articolo 65, poi, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, con cui fu approvato il

regolamento per la esecuzione della legge predetta, dispone che da parte della Giunta provinciale amministrativa, per l'amministrazione frazionata di cui ho parlato, si procede alla costituzione di un comitato di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti.

Nessuna disposizione di legge, peraltro, venne in seguito emanata, disciplinatrice della durata, del funzionamento e della cessazione di detti comitati.

Venne tale norma modificata da quella contenuta nell'articolo 84 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ?

Non sembra, se si legge il primo comma di tale articolo, che è redatto così: « Nulla è innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia ».

La risposta dovrebbe essere affermativa, quando si legga il successivo capoverso, che è redatto così. « L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione è affidata dal prefetto a un commissario, scelto, di regola, tra i frazionisti »; e perciò vien fatto di pensare che al comitato, nominato dalla Giunta provinciale amministrativa, si sia voluto sostituire il commissario scelto dal prefetto, che sarebbe, anche a norma dell'articolo 75 del regio decreto-legge n. 332, del 1928, il rappresentante della frazione e avrebbe ufficio permanente, ma limitato ad un solo oggetto, mentre il delegato, nominato dal sindaco, previa approvazione del prefetto — ed al quale viene affidata l'amministrazione separata dei beni patrimoniali frazionati — sarebbe solo amministratore, per delega del sindaco, dei beni e delle rendite patrimoniali della frazione costituiti in separata amministrazione, ma non sarebbe il rappresentante della frazione, che rimarrebbe sempre nella persona del sindaco del comune.

Questa è l'opinione di diversi scrittori, fra i quali ricordo l'Aliquò (« Beni di uso civico e loro separata amministrazione », in *Rivista di diritto agrario*, del 1938, pag. 22 e segg.). E questa è l'opinione della Cassazione (vedi sentenza prima Sezione, 19 maggio 1950, n. 1458; sentenza seconda Sezione, 16 luglio 1949, n. 1683).

Di diverso avviso sono state, invece, molte Giunte provinciali amministrative, che per l'amministrazione dei beni di uso civico di varie frazioni hanno costituito un comitato di cinque membri.

Anche il Ministro dell'interno è di questo avviso, come risulta da una circolare del 31 maggio 1947, n. 15100/15/1, che non ha ri-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

tenuto di modificare, neppure dopo che sono intervenute le sentenze ricordate della Cassazione, per non variare, forse, situazioni di fatto ormai consolidate.

E, però, da rilevare che la scelta viene sempre fatta dall'alto, sia che la Giunta provinciale amministrativa nomini un commissario sia che nomini i membri di un comitato. E questo non credo che in un regime di libertà e di democrazia, quale è quello nel quale viviamo, meriti approvazione.

E, pertanto, necessario che la materia debba essere congruamente disciplinata, tenendosi appunto conto del nuovo clima. Bisogna coordinare le norme, che ho innanzi ricordato, eliminando contrasti ed equivoci, e bisogna altresì disporre che la scelta degli amministratori abbia luogo con metodo democratico.

Rispondendo a una mia interrogazione, il Ministro dell'interno riconobbe che bisognava provvedere, e promise che avrebbe provveduto. E ora ha provveduto, presentando alla Camera il disegno di legge, sottoposto oggi al nostro esame. Penso, pertanto, che la Commissione lo debba approvare.

Nel merito del testo osservo che sarebbe opportuno precisare, all'articolo 1, perché non sorgano dubbi, quali sono gli elettori che hanno il diritto di concorrere alla elezione. Penso, poi, che gli interessati debbano avere il diritto di ricorrere avverso le operazioni ed i risultati elettorali alla Giunta provinciale amministrativa non in sede amministrativa ma in sede giurisdizionale, e che non si possa negare ad essi di ricorrere contro le decisioni della Giunta alla Corte d'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. In linea di massima, con i colleghi del mio gruppo siamo favorevoli al disegno di legge.

Ci sembrerebbe, però, opportuno precisare meglio le norme per le elezioni e concordiamo con l'osservazione del relatore per quanto concerne l'opportunità che i ricorsi alla Giunta provinciale vengano decisi in sede giurisdizionale e non in sede amministrativa. Ci sembra inutile la disposizione dell'articolo 4 riguardante l'indicazione degli eletti da parte della Giunta: poiché gli eletti sono già stati proclamati dal presidente del seggio, o dal presidente della prima sezione, quando vi siano più seggi, è superfluo che la Giunta provinciale ripeta i nomi degli eletti; semmai, può farlo quando, avendo accolto qualche reclamo, siano intervenute variazioni.

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 2, dove non sarebbe, a nostro avviso, inopportuno fare un espresso richiamo alle norme per la elezione dei consigli comunali dei comuni inferiori ai diecimila abitanti.

GIANQUINTO. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Ferri.

COLITTO, *Relatore*. Mi sorge, in questo momento, il dubbio che, trattandosi, in fondo, di materia elettorale, il provvedimento dovrebbe essere discusso in Assemblea, a norma dell'articolo 40 ultimo comma del Regolamento.

BUBBIO. Non condivido questa preoccupazione, perché la materia elettorale riguarda solamente la elezione delle Camere, dei consigli provinciali, comunali e regionali. Nel nostro caso si tratta soltanto di elezioni particolari per organismi non politici. È la stessa cosa, per esempio, che nominare dei comitati di assistenza.

LUCIFREDI. Non condivido il dubbio manifestato dal relatore. Se noi considerassimo questo provvedimento materia di discussione in Aula, dovremmo, per analogia, arrivare all'assurdo di discutere in aula norme per elezioni di carattere sindacale e altre del genere. Credo che materia di discussione in aula debba intendersi soltanto quella relativa alla elezione delle Camere e dei consigli provinciali e comunali.

Per quanto riguarda il disegno di legge, sono ad esso favorevole, in linea di massima, salvo qualche osservazione che farò in sede di discussione degli articoli. Ritengo che il provvedimento sia opportuno, perché ho diretta testimonianza di inconvenienti finora verificatisi: si sono registrati casi di commissari nominati d'autorità all'amministrazione di beni frazionali, che hanno arrecato gravissimi danni alle popolazioni, delle quali non interpretavano affatto il pensiero, essendo stati scelti, magari su designazione del consiglio comunale, in odio alla frazione i cui beni dovevano essere amministrati.

TOZZI CONDIVI. Per quanto riguarda il dubbio manifestato dall'onorevole Colitto, credo che esso possa essere fugato proprio dagli articoli 72 della Costituzione e 40 del Regolamento, le cui norme sono fin troppo chiare.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non condivido il dubbio manifestato dal relatore in ordine alla analogia con materia che, per norma di Costituzione, deve essere trattata in aula.

Per quanto riguarda il disegno di legge, in aggiunta a quanto è detto nella relazione

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

ministeriale che lo accompagna, debbo rilevare che esso ha lo scopo di venire incontro alle esigenze democratiche dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti, anche perché la nomina del commissario, alla quale si era provveduto con l'articolo 84 del testo unico del 3 marzo 1934, ha portato agli inconvenienti sottolineati anche dall'onorevole Lucifredi.

Se la Commissione ritiene che le opposizioni avverso le operazioni e i risultati elettorali debbano essere presentate alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, il Governo non ha difficoltà.

L'articolo 1, che riguarda coloro che hanno il diritto di eleggere il comitato, mi sembra sufficientemente chiaro: non comprendo perciò la perplessità del relatore.

LUCIFREDI. Penso che, per togliere ogni dubbio, si potrebbe specificare che si tratta dei cittadini residenti nella frazione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. D'accordo.

Il Governo è d'accordo anche sull'osservazione relativa alla nuova indicazione, da parte della Giunta provinciale amministrativa, dei nomi degli eletti: effettivamente si tratta di dizione superflua che può essere soppressa. La nuova indicazione deve aver luogo soltanto nel caso di accoglimento di qualche reclamo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per fugare ogni dubbio e non dar luogo ad equivoci, si può inserire, fra le parole « dalla generalità dei cittadini » e le parole « iscritti nelle liste elettorali » le parole « residenti nella frazione e ».

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede la parola, pongo in votazione, con questa modifica, l'articolo 1, di cui ha dato dianzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il com-

missario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'articolo 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del comune, alla composizione del seggio, preferibilmente con membri non interessati alla elezione, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

Potranno essere costituiti più seggi elettorali qualora ciò sia opportuno per il numero degli elettori ».

Gli onorevoli Gianquinto e Ferri hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo, dopo il terzo comma:

« Si osservano, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni per i comuni con popolazione fino a diecimila abitanti ».

DELCROIX. Penso che, senza farne oggetto di un comma a parte, si possa legare il nuovo testo alla fine del terzo comma usando il gerundio: « osservando le norme relative... ecc. ecc. ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento Ferri-Gianquinto, stilisticamente revisionato dall'onorevole Delcroix.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione i primi tre commi dell'articolo 2, con l'emendamento aggiuntivo accettato dal Governo.

(Sono approvati).

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché è stato approvato l'emendamento aggiuntivo, la norma di cui all'ultimo comma — il quarto — di questo articolo è superflua e pertanto ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

(È approvata).

L'articolo 2 risulta pertanto approvato nella seguente formulazione:

« Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'articolo 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del comune, alla composizione del seggio, preferibilmente con membri non interessati alla elezione, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti ».

L'articolo 3 reca:

« Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza ».

COLITTO, *Relatore*. Propongo che siano soppresse le parole « fra gli eletti ottiene la preferenza »: mi pare che siano del tutto superflue.

GIANQUINTO. Propongo di sostituire, nello stesso comma, le parole « s'intendono » con le parole « sono ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di accettare gli emendamenti Colitto e Gianquinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nella sua nuova formulazione vale a dire con la soppressione proposta dal relatore e con il miglioramento formale proposto dall'onorevole Gianquinto.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto così definitivamente formulato:

« Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età ».

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Il sindaco pubblica i risultati della elezione per otto giorni consecutivi a quello delle operazioni di voto e di scrutinio e nel contempo li notifica agli eletti e ne dà comunicazione alla Giunta provinciale amministrativa.

Durante tale termine, avverso le operazioni e i risultati elettorali, possono essere presentate opposizioni alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, la quale, entro il ventesimo giorno dalla elezione, prende atto dei risultati, indicando i nomi degli eletti, o decide sulle opposizioni, adottando i conseguenti provvedimenti ».

GIANQUINTO. È evidente che la pubblicazione dei risultati deve aver luogo per otto giorni successivi a quella della proclamazione degli eletti e non già a quello delle operazioni di voto e di scrutinio.

LUCIFREDI. È esatta l'osservazione del deputato Gianquinto. Aderisco anche all'osservazione del relatore sull'opportunità che i ricorsi siano presentati alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e non in sede amministrativa.

Per quanto riguarda il secondo comma di questo articolo, ne propongo una nuova formulazione:

« Avverso le operazioni e i risultati elettorali, gli elettori e il Consiglio comunale possono ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il ricorso va presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 », se ben ricordo, « della legge per le elezioni amministrative ».

Vorrei, insomma, far riferimento alla legge, che abbiamo approvata qualche mese fa, per le elezioni amministrative, la quale stabilisce una procedura diversa da quella dei normali ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

FERRI. Sarebbero previsti, allora, anche i successivi ricorsi al Consiglio di Stato e alla Corte d'appello?

LUCIFREDI. Evidentemente.

TAROZZI. Nel primo comma, anziché dire « li notifica agli eletti », dovrebbe dirsi « li notifica agli stessi ».

LUCIFREDI. D'accordo. E, anziché parlare di otto giorni consecutivi, sarebbe più esatto dire « per gli otto giorni successivi ».

Inoltre, sarebbe meglio far inviare la comunicazione degli eletti al prefetto e non alla Giunta provinciale amministrativa.

FERRI. È esatto.

AGRIMI. Anch'io sono di questo parere.

DELCROIX. Proporrei di adoperare, anche in questo caso, la formula gerundiva: « dandone ».

PRESIDENTE. Tenuto conto delle varie osservazioni che, mi sembra, trovino la Com-

missione concorde, il primo comma risulterebbe così formulato:

« Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della provincia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Lucifredi ha proposto un emendamento sostitutivo del secondo comma di quest'articolo, di cui egli stesso ha dato lettura.

BUBBIO. Penso che si debba precisare in tema di ricorsi che essi possono riguardare anche le questioni di eleggibilità, così importanti nelle elezioni di consigli di amministrazione.

COLITTO, *Relatore*. La legge elettorale usa la stessa formulazione proposta dall'onorevole Lucifredi e quindi comprende anche la questione della eleggibilità.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le eccezioni di ineleggibilità possono essere comprese nelle opposizioni ai risultati.

BUBBIO. Basterebbe formulare così: « Avverso le operazioni e i risultati elettorali e in materia di eleggibilità... ».

LUCIFREDI. Mi rimetto alla Commissione.

AGRIMI. Nell'applicazione pratica della legge comunale vengono fuori le difficoltà. Ora, giacché la norma riguarda gli interessati, essa potrebbe estendersi a tutti i cittadini della frazione con l'obbligo conseguente di notifica degli eventuali ricorsi a tutti.

COLITTO, *Relatore*. No, perché riguarda soltanto gli eletti.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha modificato, come segue, il suo emendamento sostitutivo:

« Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato dall'articolo 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 ».

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4, in quest'ultimo testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« I provvedimenti del prefetto, adottati ai termini degli articoli 1 e 2, sono definitivi. Tali provvedimenti, nonché quelli adottati dalla Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'articolo 4, devono essere pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio del comune.

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza ».

LUCIFREDI. Domando per quale motivo si debba stabilire la definitività dei provvedimenti del prefetto. Non è certo da scartare l'ipotesi che, nell'applicazione delle norme procedurali, possa incorrere in qualche errore; e allora non è più pratico dare la possibilità di ricorso al Ministro dell'interno? Anzi, a mio modo di vedere, non sarebbe affatto un male se sopprimessimo addirittura questo articolo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel dichiararmi d'accordo con l'osservazione fatta dall'onorevole Lucifredi, aggiungo che, avendo la Commissione oggi modificato il provvedimento, richiamando parecchie analogie con la legge per la elezione dei Consigli comunali, tutto l'articolo 5 mi sembra superfluo e dovrebbe quindi essere soppresso.

PRESIDENTE. Evidentemente, l'onorevole Lucifredi ha proposto la soppressione dell'articolo 5. Il rappresentante del Governo ha accettato tale proposta; pertanto pongo in votazione l'articolo 5 di cui è stata proposta la soppressione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 6, che diventa 5. Ne do lettura:

« È abrogato il terzo comma dell'articolo 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Secondo me, quest'articolo dovrebbe diventare articolo 1, o dovrebbe essere addirittura soppresso.

COLITTO, *Relatore*. Non sono contrario alla soppressione; comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

L'onorevole Valandro Gigliola ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Alle spese elettorali si fa fronte con i mezzi forniti alla frazione dalla proprietà collettiva ».

COLITTO, *Relatore*. Non è possibile: bisogna considerare che si tratta di usi civici. Meglio non parlarne.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Effettivamente, trattandosi di beni di uso civico, non so come la frazione potrebbe far fronte alle spese.

AGRIMI. Non dicendo nulla nella legge, permarrrebbe sempre il dubbio. D'altra parte, la frazione fa parte del comune ed il comune introita un gettito fiscale: non dovrebbe esservi quindi alcuna questione per quanto concerne l'accollo delle spese.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché in questa legge è fin troppo spesso richiamata la legge per la elezione dei Consigli comunali, è inutile dettare disposizioni particolari in questo caso.

LUCIFREDI. Forse, la miglior soluzione è di non dire nulla.

Se il patrimonio viene amministrato separatamente, per desiderio della frazione, non v'è ragione che le spese gravino su tutta la collettività degli abitanti del comune. Allora o precisiamo che le spese sono a carico della frazione o non diciamo nulla.

GIANQUINTO. Effettivamente non vedo per quale motivo il comune dovrebbe sopportare delle spese, visto che esso non è interpellato per la nomina degli amministratori.

TOZZI CONDIVI. Poiché la difficoltà, secondo me, consiste nell'anticipare le spese, perché al momento delle operazioni elettorali non vi son fondi, non essendovi amministratori, si potrebbe stabilire che le spese saranno anticipate dal comune e addebitate alla frazione.

VALANDRO GIGLIOLA. Sono dell'avviso che una norma debba pur essere adottata. Accetterei la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è del parere di non inserire nessuna norma in materia dato che questo aspetto è ignorato anche dalla legge elettorale.

BUBBIO. Sarei dell'opinione di stabilire qualcosa in merito. Si potrebbe stabilire che le spese elettorali sono anticipate dal comune, salvo rivalsa sui frazionisti.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta a firma Valandro Gigliola e Lucifredi

che suona così: « Le spese elettorali sono anticipate dal comune e, in quanto recuperabili, possono essere messe a carico del patrimonio frazionario ».

GIANQUINTO. Questa formula potrebbe offrire una scappatoia al comune per non fare le elezioni, in quanto le spese relative non sono recuperabili. Secondo me sarebbe cosa migliore non modificare il testo, e chiedo perciò formalmente che esso venga mantenuto.

DELCROIX. Finora mi sono limitato a fare osservazioni grammaticali. Ma, se ho ben capito, con questo disegno di legge si vogliono tutelare le frazioni e metterle in condizioni di amministrare da sé il loro patrimonio. Ora, se nella legge si inserisse una formula che potesse fornire un pretesto all'amministrazione comunale per non fare le elezioni, allora si frustrerebbe lo scopo che la legge si propone. La formula proposta dall'onorevole Gianquinto mi sembra diretta ad evitare questo contrasto. Perciò sono favorevole ad essa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Insisto nel sostenere che, siccome abbiamo richiamato le analogie con la legge elettorale per i consigli comunali, è perfettamente inutile introdurre l'articolo proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Valandro, onorevole Lucifredi, insistono nel loro emendamento?

VALANDRO GIGLIOLA. Non insisto nella mia proposta.

LUCIFREDI. Mi associo.

PRESIDENTE. Sta bene. Il disegno di legge sarà allora posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Scalia: Modifica dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 748, per quanto concerne il grado di segretario da assegnare ai comuni. (1985); Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bernieri ed altri: Modificazione alla classificazione dei Comuni al fini della determinazione del grado dei segretari. (2092).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 1985, di iniziativa dei deputati De' Cocci e Scalia, su « Modifica dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 748, per quanto concerne il grado di segretario da assegnarsi ai comuni », e la discussione della proposta di legge n. 2092 di iniziativa dei deputati Ber-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

nieri ed altri su « Modificazione alla classificazione dei comuni ai fini della determinazione del grado di segretari ».

L'onorevole Bubbio, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione sulla seconda proposta di legge.

BUBBIO, *Relatore*. La legge 9 agosto 1954, n. 748 relativa alle modifiche dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, ha stabilito, come principio generale, all'articolo 1, che a ciascun comune è assegnato un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella allegata alla legge, e ciò secondo la sua popolazione. Stabilisce ancora la legge che per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni consorziati. Unica eccezione è contemplata nell'ultimo capoverso del detto articolo, in cui ai comuni che siano considerati stazione di soggiorno, di cura o di turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere la maggior spesa, senza notevole aggravio per i contribuenti, può essere assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla tabella in rapporto al dato demografico. Nessun'altra eccezione è contemplata dalla legge fondamentale.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1954 si è operata, in applicazione della legge, la revisione di classifica dei comuni ai fini della determinazione del grado del segretario; e da esso è risultato che i due comuni di Biella e di Carrara sono stati inclusi nella seconda classe, in relazione alla popolazione.

Ciò premesso in linea di fatto, con la proposta Bernieri, De Vita e Ortona all'esame della nostra Commissione si verrebbe a stabilire un'ulteriore eccezione, nel senso che quando in una provincia vi fosse un comune con popolazione superiore a quella del comune capoluogo, e al quale spettasse un segretario di grado inferiore a quello del capoluogo, a detto comune verrebbe assegnato un segretario di grado uguale a quello del comune capoluogo.

Per quanto la proposta abbia una sua giustificazione apparente, il relatore non ritiene che si debba menomare il principio generale fissato dalla legge che, per la determinazione del grado, tiene fermo il principio della popolazione, con l'unica eccezione, già indicata, delle stazioni di soggiorno, cura e turismo.

E da notare, d'altronde, che questa nuova eccezione non era mai stata sollevata in rapporto alla legge precedente e che la nuova

legge ha voluto il ritorno al principio generale, quando ha abolito la eccezione dei comuni sedi di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari o centri di notevole attività industriale e commerciale, nei quali casi si poteva assegnare un segretario con grado immediatamente superiore.

Di fronte a questa situazione, il relatore ritiene che la proposta non possa essere accolta, anche ad evitare che si debba riaprire la via ad ulteriori eccezioni contro il principio demografico stabilito dalla legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Debbo osservare che, in una precedente seduta, il rinvio sulla proposta De' Cocci e Scalia n. 1985 fu deliberata dalla nostra Commissione nell'attesa che il Governo facesse conoscere alla Commissione gli elementi di fatto. Ritengo perciò opportuno che, prima di passare alla discussione, questi elementi siano portati a conoscenza della Commissione, anche per quanto concerne, se possibile, la proposta Bernieri ed altri.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allorché si iniziò l'esame della proposta di legge n. 1985, la Commissione ritenne di doverlo sospendere perché, a prescindere da considerazioni nel merito in generale, si disse che le condizioni che avevano indotto il Parlamento ad approvare la legge 9 agosto 1954 rimanevano valide in quanto che, se si riconosceva un diritto per i comuni sede di azienda di cura, soggiorno e turismo, non era detto che la stessa posizione potesse essere estesa ad altri comuni che avessero una certa importanza per attività industriali, commerciali, ecc., più intense, che determinassero indirettamente un aumento di popolazione.

Comunque fu detto che, ove la Commissione avesse voluto accogliere la proposta De' Cocci e Scalia, ci saremmo trovati in condizioni di disagio di fronte ad eventuali altre richieste da parte di comuni in condizioni identiche o similari; e mi riservai di comunicare alla Commissione i dati precisi per suffragare queste argomentazioni.

Abbiamo qui un prospetto dei comuni ai quali venne assegnato, a norma dell'articolo 176 della legge 16 giugno 1942, n. 851, un segretario di grado superiore a quello spettante in base alla popolazione. La situazione che ne risulta è la seguente: i comuni che beneficiarono del disposto dell'articolo 176 furono 311. Con le modifiche apportate dalla legge 9 agosto 1954 i comuni oggi inclusi in una classe superiore sono 65 e quindi 246 quelli che sono ora inclusi nella classe loro

spettante in dipendenza della effettiva popolazione risultante. Ne deriva che, approvando la proposta di legge De' Cocci e Scalia, non vedo come successivamente si potrebbe resistere ad eventuali richieste — che sarebbero più che legittime — da parte dei comuni facenti parte dei 246 sopra citati. Ecco perché il Governo non è assolutamente favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 1985.

Per quanto concerne la proposta di legge Bernieri, De Vita e Ortona (n. 2092), le considerazioni del relatore vengono fatte proprie dal Governo perché l'eccezione introdotta dalla legge vigente per i capoluoghi di provincia al principio basilare dell'entità della popolazione, è giustificata dalla particolare importanza del capoluogo, sede di uffici provinciali statali, che richiede da parte del segretario comunale un maggior impegno nell'esplicazione delle proprie funzioni.

Per le ragioni suesposte il Governo si dichiara contrario anche a questa proposta di legge.

**BUBBIO, Relatore.** Le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo non fanno che rafforzare l'opposizione del relatore. D'altra parte, i dipendenti dei comuni i quali, in base alla legge del 1942, avevano un segretario di grado superiore a quello che loro spetterebbe come popolazione, non vengono ad essere danneggiati economicamente dalla legge del 1954 in quanto, fin dall'anno scorso, una circolare ministeriale ha stabilito che il loro trattamento economico rimane quello loro spettante in base al grado al quale apparteneva il segretario, secondo la legge del 1942.

**BERNIERI.** Dato che domani la III Sottocommissione della IV Commissione permanente dovrebbe prendere in esame, per il richiesto parere, la proposta di legge presentata dai deputati De Vita e Ortona oltreché da me, chiedo il rinvio puro e semplice della discussione odierna, in attesa che la IV Commissione si sia pronunciata in merito.

**GIANQUINTO.** Mi associo alla proposta dell'onorevole Bernieri e chiedo il rinvio della discussione anche per la proposta di legge n. 1985 (De' Cocci e Scalia) per evitare un rigetto nell'assenza del proponente.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo non è favorevole al rinvio della discussione della proposta n. 1985. Semmai, potrebbe accettare il rinvio per la proposta Bernieri in attesa del parere della IV Commissione.

**BUBBIO, Relatore.** Il relatore si rimette alle decisioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta Bernieri e Gianquinto di rinvio della discussione per entrambe le proposte di legge.

*(Non è approvata).*

Per la proposta De' Cocci e Scalia (n. 1985) il rappresentante del Governo ed il relatore hanno concluso per il non passaggio agli articoli.

**LUCIFREDI.** Avevo già espresso parere contrario nella passata seduta: gli elementi ora forniti dall'onorevole rappresentante del Governo ci devono rafforzare in questa convinzione.

**VALANDRO GIGLIOLA.** Accettando queste proposte di legge si aprirebbe la via alle eccezioni di fondo alla legge del 1954. So che i segretari comunali di varie categorie si agitano e che sono in elaborazione addirittura dei progetti di legge da presentare al Parlamento. È bene che non si riapra — appena dopo due anni dall'approvazione della legge — una discussione che fu, a suo tempo, ampia ed esauriente e che non venga inficiato il principio che allora venne affermato. Perciò sono contraria all'approvazione delle proposte di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, iniziamo le nostre deliberazioni sulla proposta d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Scalia.

Pongo innanzitutto in votazione la proposta del Governo di non passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1985.

*(È approvata).*

Passiamo ora alla proposta di legge numero 2092.

**BERNIERI.** Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla differenza esistente fra il contenuto della mia proposta di legge e quella presentata dagli onorevoli De' Cocci e Scalia e testé respinta dalla Commissione. La portata dei due provvedimenti è notevolmente diversa, e mentre l'approvazione della proposta di legge n. 1985 avrebbe potuto effettivamente provocare un notevole squilibrio nell'ordinamento dei segretari comunali, la seconda, a mio avviso, viene a correggere una deficienza manifesta che dovrebbe essere ovviata.

Vorrei anche dire alla onorevole Valandro che se è vero che da poco tempo è stata approvata questa nuova classificazione dei segretari comunali, non è men vero che essa non ha soddisfatto le loro esigenze e quelle del personale delle amministrazioni locali.

Quindi mi permetto di far presente ai colleghi che la proposta, da me presentata unitamente agli onorevoli De Vita ed Ortona, tende a sanare una palese ingiustizia che, in un certo senso, è stata commessa ai danni di due comuni, quali Carrara e Biella, i quali, per il notevole sviluppo raggiunto in campo economico, commerciale e sociale, dovrebbero avere un segretario di grado superiore.

Vorrei anche aggiungere che se l'articolo 1 della legge vigente prevede la possibilità di passaggio di grado del segretario comunale per i comuni sedi di aziende di soggiorno, di cura e turismo, non vedo per quale motivo non possa essere invocata l'applicazione di questa norma a proposito per esempio del comune di Carrara, al quale, mi sembra sia stata, recentemente, riconosciuta la qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo.

Tanto varrebbe approvare questa legge, la quale non fa riferimento a questa norma, ma a tutta la serie di fattori economici e demografici di importanza notevolissima. Agli onorevoli colleghi non sfuggirà inoltre il fatto che proprio per il comune di Carrara, come per quello di Biella, si pone il problema della preminenza fra il comune capoluogo e la città principale della provincia, problema sentito dalle popolazioni e che indubbiamente non può non essere preso in considerazione in questa sede.

Per questi motivi di carattere generale raccomando, vivamente, agli onorevoli colleghi di considerare benevolmente la mia proposta di legge.

DELCROIX. Mi spiace di dover contraddire l'onorevole Bernieri. Qui non si tratta di dare soddisfazione alle due città, di indubbia importanza, di Carrara e di Biella, capitali rispettivamente dell'industria del marmo e di quella tessile, bensì ai segretari comunali.

Ora, a parte la deferenza che sento per i segretari comunali, non posso ammettere che basti avere una buona conoscenza con qualche autorevole parlamentare per tentare di costituire un'eccezione alla legge. Troppo spesso facciamo leggi personali, e non credo sia il caso di farne anche in questo caso, tanto più che, come ha rilevato il relatore, nessun danno economico hanno riportato gli impiegati comunali per il ridimensionamento disposto con la legge del 1954.

Quindi mi pronuncio contro l'approvazione della proposta Bernieri, sicuro di non recare offesa né a Carrara né a Biella e di non recare alcun danno al personale dei due comuni. Non facciamo eccezioni, altrimenti finiremo per avere, in tutti i comuni, un segretario di

grado superiore a quello previsto in base al criterio della popolazione.

TOZZI CONDIVI. Pur essendo contrario alla proposta di legge Bernieri, debbo esprimere la mia meraviglia che il comune di Carrara abbia ricevuto un trattamento diverso da quello di Massa. Infatti, essendo, in passato, costituita la provincia di Massa Carrara, le due città si erano divise le sedi degli uffici provinciali. Verrebbe così a verificarsi per Carrara — sede di uffici provinciali — l'eccezione che giustifica per i capoluoghi di provincia la presenza di un segretario comunale di grado superiore.

Quindi, pur concordando sulla non approvazione della proposta di legge Bernieri, credo che debba essere riconosciuto il buon diritto della città di Carrara.

LUCIFREDI. La questione sollevata dall'onorevole Tozzi Condivi è — a mio parere — di carattere amministrativo e deve essere risolta dai competenti organi del Ministero degli interni.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso assicurare formalmente l'onorevole Tozzi Condivi che la questione di Carrara è attualmente allo studio presso il Ministero.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Bernieri, debbo rilevare che la sua proposta di legge, qualora fosse approvata, verrebbe a riferirsi ad un numero di casi superiore ai due citati, essendovi altre città — per esempio Sanremo in provincia di Imperia — nelle condizioni di Biella e di Carrara.

Confermo quindi il già espresso parere contrario alla proposta di legge che crea un principio discriminatorio non ammissibile.

FERRI. Con riferimento a quanto affermato dall'onorevole Sottosegretario desidero chiarire che nel caso di Sanremo ed Imperia non si presenta il problema, in quanto Imperia, non avendo 40 mila abitanti, non può aspirare al segretario di classe superiore.

LUCIFREDI. Il mio voto sarà contrario al passaggio agli articoli perché non ritengo ragione logica che il trattamento economico di un segretario e il suo grado siano classificati in un modo o nell'altro, solamente per il fatto del tutto casuale e contingente che egli in quel momento si trovi in una provincia dove esiste un'altra città — magari a 50 chilometri di distanza — più grande o più piccola. La valutazione dello *status* e del trattamento del segretario comunale deve avvenire in dipendenza delle condizioni del suo comune e non di quelle di altri comuni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta del Governo di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge Bernieri ed altri, n. 2092.

(È approvata).

BERLINGUER. Cogliendo l'accento del volega onorevole Tozzi Condivi, vorrei che l'onorevole Sottosegretario prendesse atto, senza che si addivenga ad una regolare votazione di ordini del giorno, del pensiero concorde della Commissione sulla necessità di risolvere il problema di Carrara.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Confermo quanto ho già detto all'onorevole Tozzi Condivi, che cioè il problema è già all'esame dei competenti organi ministeriali.

**Rinvio del seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96); d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo sfollamento (297); d'iniziativa del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519); d'iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge nn. 96 (Colitto), 297 (Cappugi, Pastore e Morelli), 519 (Scalia) e 1137 (Berlinguer ed altri) sulla reversibilità delle pensioni.

Poiché la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha chiesto una breve proroga del termine per l'emissione del suo parere in merito al testo unificato, la discussione è rinviata ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionati » (2319):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Colitto, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, De Maria, De Vita, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Pedini, Pertini, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 12,15.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---